



Giunta Regionale della Campania

Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture



Azienda Ospedaliera Universitaria OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona

Gara Europea a Procedura Aperta, ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, in modalità telematica, sopra soglia comunitaria, per l'Appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente ai lavori per la realizzazione del "NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA"

CUP: B59J16003160001

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO –PRESCRIZIONI
CONTRATTUALI –**

SOMMARIO

1	RIFERIMENTI NORMATIVI	1
2	CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
2.1	Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
2.2	Art. 2 – Ammontare dell'appalto.....	4
2.3	Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto	4
2.4	Art. 4 – Categoria prevalente, categorie SCORPORABILI E subappaltabili	5
2.5	Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	5
3	CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
3.1	Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	6
3.2	Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto	6
3.3	Art. 8 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.....	7
3.4	Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	7
3.5	Art. 10 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE dell'Esecutore.....	7
3.6	Art. 11 – Rappresentante dell'Esecutore e domicilio; direttore di cantiere	8
3.7	Art. 12 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	8
3.8	Art. 13 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini	9
3.9	Art. 13 bis – Clausole contrattuali relative ai C.A.M.	9
4	CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	9
4.1	Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori	9
4.2	Art. 15 – Termini per l'ultimazione dei lavori	12
4.3	Art. 16 – Proroghe	12
4.4	Art. 17 – Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori.....	13
4.5	Art. 18 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.	15
4.6	Art. 19 – Penali per ritardo nei lavori – maggior danno	15
4.7	Art. 20 – Programma di esecuzione dei lavori dell'Esecutore e cronoprogramma	16
4.8	Art. 21 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
4.9	Art. 22 – Risoluzione del contratto	19
5	CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	21
5.1	Art. 23 – Anticipazione.....	21
5.2	Art. 24 – Pagamenti in acconto	21
5.3	Art. 25 – Pagamenti a saldo.....	22
5.4	Art. 26 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	23
5.5	Art. 27 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	24
5.6	Art. 28 – Revisione prezzi	24

5.7	Art. 28 bis – Cessione dei crediti	25
6	CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	25
6.1	Art. 29 - Lavori a corpo	25
6.2	Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	25
6.3	Art. 30 bis – Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità	25
6.4	Art. 30 ter – Forma e contenuto delle riserve.....	26
7	CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	26
7.1	Art. 31 – Garanzia per la partecipazione alla procedura	26
7.2	Art. 32 – Garanzie definitive	27
7.3	Art. 33 – Riduzione delle garanzie.....	28
8	CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	29
8.1	Art. 34 – Modifiche e Varianti in corso di esecuzione	29
8.2	Art. 35 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	30
9	CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	30
9.1	Art. 36 – Norme di sicurezza generali.....	30
9.2	Art. 37 – Sicurezza sul luogo di lavoro	31
9.3	Art. 38 – Piano di sicurezza e di coordinamento	31
9.4	Art. 39 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	31
9.5	Art. 40 – Piano operativo di sicurezza	32
9.6	Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	32
10	CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	33
10.1	Art. 42 – Subappalto.....	33
10.2	Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto	35
10.3	Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori	36
11	CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	36
11.1	Art. 45 – Accordo bonario.....	36
11.2	Art. 45 bis – Collegio consultivo tecnico	37
11.3	Art. 46 – Definizione delle controversie-transazione-Giudice ordinario.....	38
11.4	Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	39
11.5	Art. 47 bis – Sistemi di gestione ambientale, diritti umani e condizioni di lavoro.....	40
12	CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	41
12.1	Art. 48 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	41
12.2	Art. 49 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	42
12.3	Art. 50 – Presa in consegna dei lavori ultimati	42
13	CAPO 12 - NORME FINALI	43

13.1	Art. 51 – Oneri e obblighi a carico dell'Esecutore	43
13.1.1	A – Oneri specifici a carico dell'Appaltatore relativi alle demolizioni.....	43
13.1.2	B – Obblighi specifici a carico dell'Appaltatore relativi alle attività di Bonifica Bellica e di Indagine Archeologica condotte da altri soggetti.....	44
13.1.3	C - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione dei lavori su turni.....	44
13.1.4	D – Oneri speciali a carico dell'Appaltatore relativi a sito web informativo, riprese di cantiere e mock-up	44
13.1.5	E - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere	45
13.2	Art. 52 – Oneri speciali a carico dell'Esecutore	53
13.3	Art. 53 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	55
13.4	Art. 54 – Custodia del cantiere.....	55
13.5	Art. 55 – Cartello di cantiere	55
13.6	Art. 56 – Spese contrattuali, imposte, tasse	55
14	ALLEGATI	57

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 1374 c.c. sull'integrazione del contratto;
- Art. 1460 c.c. relativo all'inadempimento;
- Art. 1669 c.c. relativo ai vizi dell'opera;
- Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro per quanto applicabile;
- Legge del 4 Aprile 1958 n. 179 "Istituzione e ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti";
- Legge del 5 novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- Legge 2 Febbraio 1974 n. 64;
- D.M. Infrastrutture 17 Gennaio 2018;
- Decreto Presidente della Repubblica del 1972 n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
- Legge 27 dicembre 2019 n.160;
- Legge 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal I decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, alla L. 10 febbraio 1962, n. 57 e alla L. 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia"
- Legge del 19 marzo 1990, n. 55, e s.m.i. "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale "per quanto applicabile";
- Legge del 21 febbraio 1991, n. 52 "Disciplina della cessione dei crediti di impresa"
- Decreto Presidente Consiglio Ministri del 1° marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Decreto Legislativo 17 febbraio 2017 n. 41 "Armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e il regolamento (CE) n. 765/2008, ...";
- DPCM 14 novembre 1997 "Valori limite delle sorgenti sonore";
- Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30";
- Legge 12 luglio 2006, n. 228 "Conversione del decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173 Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa";
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 Conversione del decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

-
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
 - Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 "Misure in terra di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro";
 - Decreto legislativo del 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";
 - Decreto Legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
 - Legge 9 Agosto 2013, n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"
 - Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24 Aprile 2014 "Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l'esecuzione da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 "
 - Legge del 27 Maggio 2014 n.80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015"
 - Legge del 27 Febbraio 2015 n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
 - Legge 21 giugno 2017 n.96;
 - Decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017 n.120;
 - Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.106.
 - Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7 Marzo 2018, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
 - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito del documento citato anche come "Codice dei Contratti Pubblici", "Codice Appalti" o "Codice");

Le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alla tutela, sicurezza ed igiene del lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie del genere, agli assegni familiari, alla assunzione della manodopera locale e, in generale, a tutte le prescrizioni relative alla assistenza, previdenza e provvidenza sociale e simili.

Tutte le leggi vigenti, decreti, regolamenti ed ordinanze emanate, per le rispettive competenze, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli Enti preposti ed autorizzati nel settore delle costruzioni e degli impianti e materiali a queste relative che, comunque, possono interessare direttamente l'oggetto dell'appalto.

L'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente articolo, sia esplicitamente sia indirettamente, si intende estesa a tutte le integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata.

2 CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a. Denominazione della Stazione Appaltante: "Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno"
 - b. Descrizione sommaria degli interventi inclusi:
 - demolizione di alcuni manufatti residenziali-rurali nell'area di progetto;
 - scavi di sbancamento per nuovi edifici ed opere esterne;
 - costruzione di un nuovo fabbricato ospedale, di un edificio centrale tecnologica e relative opere minori;
 - sistemazioni esterne, viabilità e parcheggi;
 - ogni altra opera riportata nel complesso della documentazione tecnica ed economica di progetto esecutivo;
 - c. Ubicazione: area delimitata da v. S. Leonardo a nord, v. Fondo Oliva ad ovest, tangenziale di Salerno e ferrovia Salerno-Reggio di Calabria, torrente Fuorni e Centrale del Latte a est come da elaborati di progetto;
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo a base di gara con i relativi allegati dei quali l'Esecutore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'appalto ha ad oggetto la realizzazione delle opere di cui al Progetto Esecutivo costituito dagli elaborati elencati nello specifico elenco elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto fatto salvo le avvertenze più avanti specificate. L'Esecutore dichiara di ben conoscere tutti gli elaborati elencati e di averli ritenuti assolutamente completi e idonei a consentire senza dubbi o incertezze l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Esecutore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
7. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
.....;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
.....

2.2 ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue:

A) - IMPORTO TOTALE DEI LAVORI esclusi costi manodopera e sicurezza	286'580'979.99 €
B) - COSTI DELLA MANODOPERA non soggetti a ribasso d'asta	73'962'883.49 €
C) - COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta	6'685'502,12 €
D) - IMPORTO TOTALE DA APPALTARE (A+B+C)	367'229'365,60 €

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, lettera A), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato degli importi di cui alla lettera B) Costi della Manodopera e C) Costi della Sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del d.lgs. 36/2023.
3. Sono riconosciuti, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento.
4. L'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale, così come richiesto dall'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023.

2.3 ART. 3 – MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente **"a corpo"**.
2. L'importo del contratto a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori, fatto salvo la specifica disciplina normativa secondo DM 50/2022 e s.mm.ii. A tal proposito, avendo visionato la documentazione e preso atto dei luoghi, con la presentazione dell'offerta si intendono verificate ed accettate da parte dell'Esecutore tutte le quantità delle lavorazioni che concorrono alla formulazione dell'intero prezzo dell'appalto fisso ed invariabile, per dare l'esecuzione secondo tutte le configurazioni del progetto e le finalità dello stesso.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. Il ribasso percentuale complessivo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato alla porzione dell'importo totale dell'appalto assoggettabile a ribasso d'asta, si intende incluso nella definizione dei prezzi unitari definiti dall'Appaltatore e riportati nell'elenco prezzi.

-
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
 6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera C), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

2.4 ART. 4 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs 23/2023, art. 31, comma 7 vengono individuate la categoria prevalente e le categorie scorporabili. Tale categorizzazione è mostrata all'interno del prospetto all'allegato «A».
2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nel bando di gara e nel presente CSA. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.
3. Qualora l'Appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possieda i requisiti per una delle lavorazioni incluse nell'appalto, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. In caso di subappalto, ove consentito, questo non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
4. Per i lavori indicati dal presente Capitolato la stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, e il possesso dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico, consultando il fascicolo virtuale di cui all'articolo 24 e gli altri documenti allegati, tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005 - e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
5. Nel dettaglio, l'operatore economico deve possedere l'attestazione di qualificazione secondo quanto disposto dall'art. 100 c. 4 del codice.

2.5 ART. 5 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023, articolo 31, comma 1 e all'articolo 35 del presente capitolato, sono indicati nella tabella riportata all'allegato «B» del presente Capitolato Speciale di Appalto.
2. Ai sensi del presente capitolato, gli importi dei lavori a corpo non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile.

3 CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

3.1 ART. 6 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara di aver attentamente verificato l'intera documentazione posta a base di gara e di aver segnalato e chiarito ogni eventuale omissione o discrepanza tra gli elaborati di progetto.
2. L'Appaltatore, dopo aver preso conoscenza di tutta la documentazione contrattuale e dopo aver preso visione dei luoghi, riconosce che le indicazioni fornite sono sufficienti alla definizione di tutte le opere da realizzare e alla ponderata formulazione della propria offerta. L'Appaltatore non potrà eccepire in nessun caso la mancata conoscenza dei luoghi oggetto dell'appalto. L'Appaltatore è obbligato ad effettuare un sopralluogo e prendere visione dei luoghi oggetto dell'appalto.
3. Gli elaborati di progetto sono da considerarsi reciprocamente esplicativi. Nel caso in cui una porzione di lavoro sia descritta nel CSA e non presente nei disegni di progetto o viceversa, tale porzione si ritiene parte integrante dello scopo del lavoro e si considera che i relativi costi siano stati inclusi nell'importo totale dall'Appaltatore.
4. In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato o dei Capitolati tecnici, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasti o che in minor misura collimi con il contesto delle norme riportate nei rimanenti atti contrattuali o vigenti in materia.
5. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i vari atti di contratto, fermo restando quanto stabilito al precedente capoverso, prevarrà l'interpretazione più favorevole per l'Amministrazione senza perciò che l'appaltatore abbia diritto a maggiori compensi o indennizzi.

3.2 ART. 7 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - c) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest'ultimo, per quanto applicabile;
 - d) il capitolato speciale di appalto nella sua interezza con allegati;
 - e) tutti gli elaborati grafici e amministrativi del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad eccezione degli elaborati esplicitamente esclusi come al successivo comma 3;
 - f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.;
 - g) il piano operativo di sicurezza;
 - h) il cronoprogramma.
 - i) Offerta dell'Esecutore (incluso l'elenco dei prezzi unitari);
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - j) il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;

-
- k) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
 - l) delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
 - m) le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- n) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023;
- o) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

3.3 ART. 8 - METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI

Per quanto concerne le modalità di impiego di Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (Metodologia BIM - Building Information Modeling) ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 36/2023, l'impresa affidataria dovrà attenersi a quanto sarà stabilito dalla Stazione Appaltante in fase di gara con la relativa documentazione.

3.4 ART. 9 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, delle cave, delle discariche autorizzate, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3.5 ART. 10 – LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'ESECUTORE

1. In caso di liquidazione giudiziale dell'Esecutore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di liquidazione giudiziale dell'Esecutore mandataria o di una Esecutore mandante trova applicazione l'articolo 68, comma 17 del D.Lgs. 36/2023.

3.6 ART. 11 – RAPPRESENTANTE DELL'ESECUTORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE

6. L'Esecutore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
7. L'Esecutore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
8. Qualora l'Esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Esecutore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
9. L'Esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Esecutore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
10. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

3.7 ART. 12 – NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche di Esecuzione, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d'appalto e le specifiche prescrizioni in parte due del presente CSA.
3. Per tutti i materiali e sistemi indicati nel progetto si intende ricompreso l'eventuale sfrido di lavorazione per la realizzazione e posa in opera. Nello spirito dei Criteri Ambientali Minimi si raccomanda all'Appaltatore di minimizzare sfrido e rifiuti.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni stabilite in materia dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge e/o regolamenti, nonché dalle eventuali disposizioni di natura tecnica.
5. Le disposizioni di cui al presente Capitolato debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

-
6. Si richiama l'attenzione dell'Appaltatore a quanto individuato dalla Stazione Appaltante in relazione alla necessità di prevedere le lavorazioni su tre turni secondo quanto riportato nel documento "Relazione sul lavoro a tre turni" allegato alla presente ("Allegato «C»").

3.8 ART. 13 – CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

3.9 ART. 13 BIS – CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AI C.A.M.

1. L'appaltatore è tenuto al rispetto delle clausole contrattuali di cui al DM 23/06/2022 relativo ai C.A.M. per gli edifici, in relazione a tutti gli aspetti indicati in tale Decreto.

4 CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

4.1 ART. 14 – CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto, e che deve altresì contenere la convocazione dell'Esecutore.
2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.17, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 36/2023; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. È facoltà della stazione appaltante, per qualsiasi causa o impedimento, disporre la consegna anche in tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Esecutore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

Qualora la consegna dei lavori avvenga in tempi successivi, in maniera frazionata, la data legale di consegna e inizio degli stessi sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, fatto salvo quanto descritto in seguito. In caso di consegna parziali, l'Esecutore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Esecutore e approvato dal Direttore dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine ultimo contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle

zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorso 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte dell'Amministrazione appaltante, alla consegna delle zone disponibili, l'Esecutore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Esecutore, trascorsi 90 (novanta) giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Esecutore procedere, nel termine di 5 (cinque) giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lg.vo n. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione attuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e della attrezzature di cantiere.

L'Esecutore appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.

4. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione, come da art. 5 comma 3 del DM 49/18. Nel secondo caso, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'Esecutore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione Appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto, ovvero allorché l'intervallo tra una consegna parziale e la successiva sia maggiore del 50% del tempo contrattuale. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dello stesso art. 5 del D.M. 49/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta, e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, secondo le modalità di calcolo stabilite al comma 14.

-
7. La Stazione Appaltante avrà facoltà di non accogliere l'istanza di recedere dal contratto nei casi in cui le motivazioni siano derivati da fatti oggettivamente imprevisti e non dipendenti da inerzie o negligenza nello sviluppo della procedura.
 8. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma dei lavori, nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
 9. Oltre alle somme espressamente previste dai precedenti commi 7 e 8, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.
 10. A pena di decadenza, la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente comma 7, debitamente quantificata, deve essere formulata a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata all'indirizzo del Direttore dei lavori, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; sempre a pena di decadenza, la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del precedente comma 8 deve essere formulata mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità alla prima occasione in cui lo stesso venga sottoposta all'Appaltatore.
 11. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso formulata dall'Appaltatore allorché la mancata consegna nei termini, ovvero un intervallo tra una consegna e l'altra maggiore del 50% del tempo contrattuale, sia da ascrivere a circostanza non imputabile alla Stazione Appaltante.
 12. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 6, 7 e 9.
 13. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'Appaltatore e deve contenere: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'Appaltatore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore stesso; c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
 14. Nel caso di consegna parziale delle aree e/o dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere domande per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni eseguibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
 15. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia d'inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore un mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
 16. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna parziale. Il comma 4 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

-
17. Ove, per qual si voglia motivo, l'Appaltatore intenda formulare contestazioni relative alla consegna delle aree o dei lavori, a pena di decadenza, deve formulare la propria domanda in calce al verbale di consegna, indicando analiticamente le ragioni di doglianza, l'illustrazione dettagliata della propria richiesta con l'espressa avvertenza che ove essa riguardi somme di danaro, deve essere corredata da una indicazione dei calcoli in forza dei quali sia stata determinata la somma richiesta.

Ogni domanda, a pena di decadenza, deve essere trascritta sul registro di contabilità alla prima occasione in cui esso sia sottoposto all'Appaltatore e dovrà essere confermata in occasione della sottoscrizione del conto finale.

A pena di decadenza, entro i quindici giorni decorrenti dalla data della formulazione della domanda, l'Appaltatore deve trasmettere al Direttore dei lavori tutta la documentazione a conforto e riprova della propria richiesta, quale che ne sia il contenuto. Il mancato rispetto dei termini o delle modalità di formulazione della domanda di cui al presente comma, determinerà l'inammissibilità della domanda stessa.

4.2 ART. 15 – TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **1020 (mille e venti giorni)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo di ultimazione dei lavori va ridotto (se applicabile) in base al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali ove non dovesse applicarsi la disciplina del lavoro su tre turni, oltre che del normale andamento stagionale sfavorevole.
3. L'Esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso, una o più volte a discrezione della D.L., per un tempo complessivo non superiore a 255 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini per l'esecuzione dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori. Per l'indicato periodo massimo di sospensione di 255 giorni, disposta una o più volte, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo o incremento del corrispettivo contrattuale, per nessuna causa o ragione.

4.3 ART. 16 – PROROGHE

1. L'Esecutore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 15, ai sensi del comma 8, art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 15.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere tempestiva e motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori.

-
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
 5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
 6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 20 del presente capitolato. L'accettazione di una richiesta di proroga intermedia non comporta una automatica proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15.

4.4 ART. 17 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Esecutore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere con una modifica del contratto in corso di esecuzione nei casi previsti dall'articolo 120, comma 1, lettere a), c), d) e art. 5 del D.Lgs. 36/2023; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'Esecutore.
2. Il verbale di sospensione è redatto ai sensi del comma 1 art. 8 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e deve contenere:
 - a) l'adeguata indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
 - b) opere la cui esecuzione sia stata sospesa e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;
 - c) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
 - d) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute;
 - e) eventuali attività che dovesse essere necessario eseguire per mettere in sicurezza i lavori eseguiti;
 - f) cautele da adottare affinché alla ripresa le lavorazioni possano essere continuate ed ultimate senza eccessi in oneri;
3. Il verbale di sospensione o ripresa dei lavori è controfirmato dall'Esecutore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. A pena di decadenza, l'esecutore ha l'onere di apporre immediatamente sul verbale di sospensione eventuali riserve finalizzate a contestare la legittimità della sospensione stessa. La riserva, sempre a pena di decadenza, deve indicare analiticamente le ragioni della contestazione e dettagliatamente quale sia l'importo giornaliero cui l'Appaltatore ritenga di aver diritto in relazione a ciascun giorno di durata della sospensione.

-
5. Fermo restando quanto indicato al precedente comma, a pena di decadenza, l'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del verbale, deve riconfermare la riserva sul verbale di ripresa – totale o parziale - dei lavori e deve determinare con precisione l'importo cui ritiene di aver diritto.
 6. A pena di decadenza, entro i quindici giorni decorrenti dalla data del verbale di ripresa – totale o parziale – dei lavori, l'Esecutore deve trasmettere al Direttore dei lavori tutta la documentazione a conforto e riprova della propria richiesta.
 7. Ove la sospensione sia originariamente legittima e divenga illegittima nel corso della sua durata, a pena di decadenza l'Appaltatore deve apporre riserva sul verbale di ripresa dei lavori, indicando analiticamente le ragioni per le quali ritenga la sospensione illegittima e l'importo cui ritenga di avere diritto. Anche in tale ipotesi, a pena di decadenza, entro i quindici giorni decorrenti dalla data del verbale di ripresa – totale o parziale – dei lavori, l'Appaltatore deve trasmettere al Direttore dei lavori tutta la documentazione a conforto e riprova della propria richiesta.
 8. Qualora l'Esecutore, ritualmente convocato, non intervenga alla firma del verbale di sospensione o di ripresa o rifiuti di sottoscriverli, oppure apponga sullo stesso delle riserve senza provvedere ad esplicitarle nei termini e nei modi innanzi indicati, le circostanze oggetto del verbale di sospensione o di ripresa si intendono definitivamente accertate, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
 9. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione totale o parziale dei lavori senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa – totale o parziale - dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il R.U.P. a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa – totale o parziale - dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
 10. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
 11. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
 12. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
 13. In ogni caso la sospensione ha effetto dalla data di redazione del verbale.
 14. Qualora la sospensione superi venticinque per cento del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all'ANAC.
 15. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, siano richieste dall'Appaltatore, la richiesta dovrà essere tempestivamente valutata dalla D.L., che rappresenterà al R.U.P. per iscritto il proprio parere. La richiesta dell'Appaltatore dovrà riportare le cause, le porzioni di lavoro interessate, il numero di giorni per i quali si prevede che i lavori siano sospesi e le eventuali azioni correttive che l'Appaltatore si impegna ad effettuare.
 16. Per la sospensione dei lavori disciplinata dal presente articolo, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
 17. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Esecutore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

-
18. Tutte le eventuali domande che l'Appaltatore dovesse formulare in relazione alle sospensioni – totali o parziali – dei lavori, a pena di decadenza dovranno essere trascritte sul registro di contabilità alla prima occasione in cui tale registro venga sottoposto, successiva alla data del verbale di ripresa dei lavori e dovranno essere confermate nel conto finale.
 19. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
 20. La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà richiedere in conseguenza dei ritardi ed in particolare riferito alla mancata possibilità di rendicontazione e conseguente perdita di finanziamento.

4.5 ART. 18 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità ai sensi del comma 2 art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Esecutore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P., ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Esecutore e al direttore dei lavori.
3. Unicamente per le circostanze di cui al comma 5 art. 121 D.Lgs. n. 36/2023, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 15, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Trova applicazione la disciplina del D.Lgs. n. 36/2023.

4.6 ART. 19 – PENALI PER RITARDO NEI LAVORI – MAGGIOR DANNO

1. La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione di cui al precedente art. 15 sarà in per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'1‰ (unpermille) giornaliero dell'ammontare netto contrattuale incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà richiedere in conseguenza dei ritardi ed in particolare riferito alla mancata possibilità di rendicontazione e conseguente perdita di finanziamento.
2. La penale, nella misura dello 0,3 per mille dell'importo contrattuale totale, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;
 - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

-
- c. nel rispetto dei termini imposti dalla D.L. per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d. nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori (milestone);
 - e. nel rispetto del termine per la consegna del programma lavori di cui all'articolo 20 del presente CSA.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al successivo articolo 20.
 4. La penale, se maturata prima dell'emissione del penultimo stato di avanzamento dei lavori, verrà applicata come deduzione del corrispondente importo dello stato di avanzamento immediatamente successivo all'evento e richiamata in tutti quelli che seguiranno sino al conto finale.
 5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22 del presente capitolato, in materia di risoluzione del contratto.
 6. Le penali intermedie di cui al presente articolo, comma 2, verranno restituite all'Appaltatore nell'ultima rata di saldo qualora la data finale di consegna dei lavori sia stata rispettata.
 7. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere, per inadempimento grave, con le modalità di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto di appalto anche in presenza del mancato rispetto di una soltanto delle scadenze differenziate qualora previste. In caso di grave irregolarità e grave ritardo si procederà ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

4.7 ART. 20 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'ESECUTORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Esecutore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione oltreché con le eventuali scadenze differenziate, sulla base della fasizzazione prevista. Ogni attività dovrà comunque essere divisa per le WBS di progetto includendo la divisione per disciplina ed attività.
2. Il cronoprogramma deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione e/o le milestone contrattuali intermedie.
3. Il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il cronoprogramma contrattuale posto a base di gara. Qualora fosse prevista la consegna frazionata delle aree, e/o dei lavori, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14, comma 14 del presente capitolato.
4. Il programma esecutivo dei lavori dell'Esecutore dovrà essere modificato o integrato dallo stesso, mediante disposizione della stazione appaltante o del Direttore dei Lavori tramite ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato;
5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto degli obiettivi del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 4.
6. Rientra negli oneri dell'Appaltatore l'aggiornamento del programma esecutivo dei lavori da sottomettere alla D.L. su base mensile. La D.L. si riserva di commentare il programma aggiornato entro successivi 15 giorni dalla consegna.
7. L'Appaltatore è inoltre tenuto, a sua cura ed onere, alla produzione di un programma settimanale delle lavorazioni che sarà recapitato alla D.L. in occasione delle riunioni di coordinamento.
8. Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d) del presente capitolato, si tiene conto del rispetto dei seguenti traguardi del predetto programma (Milestone), considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori e calcolate sulla base del cronoprogramma offerto dall'Appaltatore come approvato dalla Stazione Appaltante (da completare in base al cronoprogramma approvato incluse le riduzioni proposte dall'Aggiudicatario dell'appalto):

N.	Descrizione traguardo	Termine da inizio lavori [giorni naturali e consecutivi]
1	Completamento delle fondazioni profonde e superficiali edificio ospedale ed edificio centrale tecnologica, impermeabilizzazioni di fondazione e relativo getto di magrone protettivo sino al piano di imposta delle fondazioni (escluse vasche esterne, collettore, edifici gas medicali, pozzettoni pompe esterne)	330
2	Completamento di tutte le opere strutturali sino all'ultimo estradosso delle solette delle coperture, sia in c.a. che carpenteria metallica	750
3	Completamento di tutti i tamponamenti esterni, completi di tutti gli accessori utili a consentire la chiusura per lo svolgimento delle lavorazioni di finitura interna (completamento "fuori acqua")	870
4	Completamento sottoservizi e reti esterne	960
5	Collaudi, prove di funzionamento e consegna delle opere	1020

-
9. Il cronoprogramma dovrà considerare l'organizzazione su tre turni prevista dal documento di progetto "Relazione sul lavoro a tre turni" (allegato alla presente – "Allegato C").

4.8 ART. 21 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) le sospensioni parziali dei lavori o la momentanea indisponibilità di porzioni di aree le quali non pregiudichino lo svolgimento continuativo delle lavorazioni ad opera dell'Appaltatore;
 - c) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - d) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - e) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore (o la D.L.) ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
 - f) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - g) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Esecutore comunque previsti dal presente capitolato;
 - h) le eventuali controversie tra l'Esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Esecutore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - i) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Esecutore e il proprio personale dipendente.
 - j) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - k) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Esecutore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 17, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.

4.9 ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'Esecutore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Esecutore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Esecutore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 19, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
5. Sono dovuti dall'Esecutore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Esecutore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
6. In particolare la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Esecutore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. ai piani di sicurezza di cui agli Articoli 40 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - j) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.
 - k) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

-
- m) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- n) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- o) l'Esecutore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
7. La stazione appaltante risolve altresì il contratto in caso di:
- a) decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) perdita da parte dell'Esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
8. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera r) dell' Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
9. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Esecutore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
10. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
11. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di liquidazione giudiziale dell'Esecutore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera

oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Esecutore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Esecutore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
12. Nel caso l'Esecutore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

5 CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

5.1 ART. 23 – ANTICIPAZIONE

1. È prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

5.2 ART. 24 – PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 29 e 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 6 art. 11 del D.Lgs. 36/2023, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al **10% del contratto** al netto delle ritenute di legge.

L'ultimo acconto in corso d'opera, fino alla emissione del certificato di ultimazione dei lavori, potrà essere di qualunque importo.

In ogni caso il totale da corrispondere in corso d'opera e fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori non potrà superare il 90% dell'importo contrattuale.

La rimanente parte sarà contabilizzata nello stato finale dei lavori.

2. Ai soli fini della corresponsione dei pagamenti in acconto, la contabilizzazione dei lavori a corpo, sarà effettuata mediante l'applicazione delle percentuali fissate per ogni singola categoria omogenea di lavorazioni all'importo dei lavori contrattuale.

-
3. Le percentuali saranno contabilizzate ad ultimazione di ogni singola categoria omogenea di lavorazioni cui le stesse si riferiscono e ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, potrà essere consentita una disaggregazione delle componenti principali in proporzione al lavoro eseguito.
 4. Proporzionalmente ai lavori eseguiti e ai S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) emessi, verranno altresì liquidati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e a ritenuti di alcun tipo.
 5. La percentualizzazione, desunta dalla stima di progetto e ripartita per opere e categorie omogenee di lavorazioni a corpo, risulta, in via provvisoria, quella riportata nella tabella allegata (Allegato «B»).
 6. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (Zero virgola cinque per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e comunque al netto delle ritenute previste dalla normativa vigente.
 7. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi degli artt. 13, 14 e 15 del D.M. 49/2018, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura.
 8. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve esplicitare il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori con l'indicazione della data di emissione.
 9. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Esecutore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
 10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Esecutore e comunque non imputabili al medesimo, l'Esecutore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
 11. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Esecutore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori.

5.3 ART. 25 – PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, tenuto conto dell'eventuale prolungamento del tempo di cui all'art. 12 comma 1 del D.M. 49/2018, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Esecutore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Esecutore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 24, comma 6, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

-
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l'Esecutore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 118, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
 5. Ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da esecutore di assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del d.lgs. 36/2023. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma menzionato.
 6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Esecutore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
 7. L'Esecutore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
 8. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Esecutore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori.

5.4 ART. 26 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 24 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Esecutore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Esecutore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Esecutore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Esecutore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Esecutore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.
3. È facoltà dell'Esecutore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 25% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

5.5 ART. 27 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

5.6 ART. 28 – REVISIONE PREZZI

1. La Stazione appaltante può dar luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023.
2. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.
3. Nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **5%** rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale **eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza**.
4. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.
5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'art. 5, c.7 e 8, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
6. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
7. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
8. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo la stazione appaltante utilizza:
 - a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare

esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

5.7 ART. 28 BIS – CESSIONE DEI CREDITI

1. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
2. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

6 CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

6.1 ART. 29 - LAVORI A CORPO

1. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all'art. 24, comma 2, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
2. I costi per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti stessi, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.

6.2 ART. 30 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

6.3 ART. 30 BIS – ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengano portate in detrazione le partite provvisorie.

La gestione delle riserve da parte del Direttore dei Lavori di esecuzione è attuata secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.M. n. 49/2018.

6.4 ART. 30 TER – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. La gestione delle riserve da parte del Direttore dei Lavori di esecuzione è attuata secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.M. n. 49/2018.

7 CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

7.1 ART. 31 – GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
2. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.
3. La cauzione provvisoria deve:
 - a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- b) avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- c) essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del d.lgs. 36/2023. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma menzionato.

7.2 ART. 32 – GARANZIE DEFINITIVE

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

-
5. Ai sensi del comma 10 dello stesso art. 117, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
 6. Ai sensi del comma 11, art. 117 del D.Lgs. 36/2023, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
 7. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12 del d.lgs. 36/2023. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma menzionato.
 8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

7.3 ART. 33 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Si applicano le disposizioni dell'art. 117 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

8 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

8.1 ART. 34 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:
 - a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (anche in clausole di opzione);
 - b) si rendono necessari lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la stazione appaltante – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;
 - c) si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate varianti in corso d'opera. Rientrano in queste circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti – *in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale (la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica nel caso di più modifiche successive)*;
 - d) un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
 - 1) modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
 - 2) successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
 - 3) assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della stazione appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.
 - e) il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
 - f) il valore della modifica è < 15 % del valore iniziale del contratto;
 - g) le modifiche non sono sostanziali.
2. Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della stazione appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.
3. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell'importo contrattuale, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non può far valere la risoluzione del contratto.
4. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in

giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

5. Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16 del codice, ed è pubblicato conformemente all'art. 84.
6. Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.
7. E' ammessa la fattispecie di variante migliorativa, proposta dall'esecutore, che comporti una diminuzione dell'importo dei lavori, ai sensi del comma 8 art. 8 del D.M. n. 49/2018.

8.2 ART. 35 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.
2. Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.
3. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Nel caso di opere a corpo devono effettuarsi le valutazioni "a misura" esplicitando le somme in aumento ed in diminuzione rispetto agli elaborati grafici (e amministrativi, se applicabili) comparativi di variante al fine di aggiornare le categorie omogenee di contabilità (che rimarranno quindi a corpo).

9 CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

9.1 ART. 36 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

-
4. L'Esecutore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
 5. L'Esecutore informa sulle lavorazioni da lui direttamente eseguite o subappaltate allo scopo di evitare possibili interferenze.

9.2 ART. 37 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'Esecutore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

9.3 ART. 38 – PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 41.

9.4 ART. 39 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

1. L'Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Esecutore.
3. Qualora entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Esecutore, prorogabile una sola volta di altri cinque giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci le proposte si intendono accolte.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Esecutore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

9.5 ART. 40 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'Esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'esecutore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Esecutore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

9.6 ART. 41 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'Esecutore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti nel decreto stesso.
2. L'Esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Esecutore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Esecutore mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. Per inadempienze contrattuali alle misure di sicurezza che non comportino la necessità di procedere alla sospensione delle lavorazioni, l'Appaltatore, con la presentazione della propria Offerta di Gara, da esplicitamente atto di obbligarsi a soggiacere al pagamento di una penale per ciascuna violazione delle norme in materia di sicurezza ovvero di elusione rispetto alle scelte progettuali ed organizzative, alle procedure ed alle prescrizioni operative contenute nel P.S.C. e nei P.O.S. Questa penale sarà detratta dal successivo Stato di Avanzamento lavori e detratta dal credito dell'Esecutore in occasione del Conto Finale, ovvero dalle trattenute contrattuali a garanzia; essa resta pari alla sanzione pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 Euro.

10 CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

10.1 ART. 42 – SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.
2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
3. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.
4. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
5. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.
6. Nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del codice la stazione appaltante, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sulla base:
 - delle caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'art. 104 c. 11 del codice (ove si prevede il divieto di avvalimento in caso di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
 - dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al c. 52 dell'art. 1 della L. 190/2012, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare.
7. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
8. Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.
9. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;

-
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
10. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23 del codice.
 11. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.
 12. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.
 13. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
 14. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.
 15. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 16. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
 17. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
 18. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.
 19. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
 20. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.
 21. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
 22. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata

da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

23. Ai sensi degli art. 18, c. 1, lett. u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
24. La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.
25. Per tutto quanto non espressamente citato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del sopra citato art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

10.2 ART. 43 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati, fermo restando la responsabilità solidale secondo normativa dell'appaltatore e del subappaltatore per le prestazioni rese in subappalto.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
4. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
5. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

-
6. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Esecutore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal DL 4 ottobre 2018, n. 113 (reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto).

10.3 ART. 44 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
2. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 c. 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi dell' art. 119, comma 2, quinto periodo del codice, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

11 CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

11.1 ART. 45 – ACCORDO BONARIO

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, **l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale** si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.
3. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42, del codice.
4. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e

valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

5. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
6. Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.
7. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, scegliendolo nell'ambito della lista. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri - del codice. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.
8. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:
 - verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
 - effettua eventuali ulteriori audizioni;
 - istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
 - formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.
9. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal 60esimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

11.2 ART. 45 BIS – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, è prevista la costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023.
2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.c. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
3. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da 3 componenti, o 5 in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
4. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

-
5. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio.
 6. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salvo il dolo.
 7. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori. Il parere obbligatorio può essere sostituito dalla determinazione avente natura di lodo contrattuale nell'ipotesi di sospensione imposta da gravi ragioni di ordine tecnico ai sensi dell'articolo 216, c. 4 dell'opera. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta, che può essere integrata nei successivi 15 giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
 8. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.
 9. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto.

11.3 ART. 46 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE-TRANSAZIONE-GIUDICE ORDINARIO

1. Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito, qualora si tratti di amministrazioni centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali, di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

2. È esclusa la competenza arbitrale.
3. Nei casi in cui le controversie non siano risolte è previsto il ricorso al Giudice ordinario; in questi casi il foro competente è quello di Salerno.

11.4 ART. 47 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'Esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Esecutore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Esecutore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Esecutore appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Esecutore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Esecutore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Esecutore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Esecutore o del subEsecutore autorizzato.
5. Ai sensi dell'articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Esecutore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Esecutore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Esecutore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Qualora l'Esecutore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente

occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Esecutore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

11.5 ART. 47 BIS – SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE, DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI LAVORO

1. L'appaltatore dovrà adottare un sistema di gestione ambientale conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.
2. In particolare l'appaltatore dovrà essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Saranno accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
 - a) Controllo operativo che tutte le misure progettuali finalizzate a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale siano applicate all'interno del cantiere. In particolare tali misure preventive comprendono uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e per l'ambiente, nonché l'indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;
 - b) Sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
 - c) Preparazione alle emergenze ambientali e risposta.
3. L'appaltatore si impegna al rispetto dei principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.
4. Egli sarà tenuto all'applicazione delle Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali (tra cui alcune convenzioni della International Labour Organization ratificate a livello nazionale):
 - Le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87,98, 100,105, 111, 138 e 182
 - La Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
 - La Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo"
 - La Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria)
 - La Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima)
 - La "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani"
 - Art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo"

-
5. Nonché a favorire attivamente l'applicazione della legislazione nazionale riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, il salario minimo vitale, l'adeguato orario di lavoro e la sicurezza sociale (previdenza e assistenza), vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori).
 6. L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.
 7. L'appaltatore dovrà dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici". Tale linea guida prevede la realizzazione di un "dialogo strutturato" lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.
 8. L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a:
 - Presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016;
 - Nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01;
 - Conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

12 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

12.1 ART. 48 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Esecutore appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Esecutore appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

-
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

12.2 ART. 49 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori. Secondo allegato II.14, art. 15 comma 2, del DLgs 36/23, nel caso di prolungamento del termine per particolare complessità delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con la indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
3. Si applicano le disposizioni riportate all'art. 116 e alla sezione III dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

12.3 ART. 50 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 24 dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Esecutore per iscritto, lo stesso Esecutore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Esecutore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Esecutore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

13 CAPO 12 - NORME FINALI

13.1 ART. 51 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'ESECUTORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto parte tecnica, per quanto applicabile, al D.Lgs. 36/2023 e al presente Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Esecutore gli oneri e gli obblighi che seguono.

13.1.1 A – Oneri specifici a carico dell'Appaltatore relativi alle demolizioni

13.1.1.1 *Tecnica operativa - Responsabilità*

Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza di mezzi ogni evenienza che possa comunque presentarsi.

Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà con la tecnica più idonea e nel rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento, le opere provvisorie, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.

Di conseguenza la Stazione Appaltante ed il personale tutto di direzione e sorveglianza sono esclusi da ogni responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori di che trattasi.

13.1.1.2 *Accorgimenti e protezioni*

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere; dovranno essere altresì vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che possano, comunque, essere interessate da caduta di materiali.

Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate; tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoio, ascensori ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati.

13.1.1.3 *Allontanamento dei materiali*

In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo del materiale di risulta, sulle strutture da demolire o sulle opere provvisorie, in misura tale che si verifichino sovraccarichi o spinte pericolose.

I materiali di demolizione dovranno perciò essere immediatamente allontanati, guidati mediante canali o trasportati in basso con idonee apparecchiature e bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto dei materiali.

A carico dell'Appaltatore sono anche tutte le pratiche e le attività inerenti la rimozione e l'allontanamento di materiali classificati come tossici o nocivi.

13.1.1.4 *Limiti di demolizione*

Le demolizioni, i disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non

dovute, l'Appaltatore sarà tenuto a proprie spese al ripristino delle stesse, ferma restando ogni responsabilità per eventuali danni.

13.1.1.5 Diritti della Stazione Appaltante

Tutti i materiali provenienti da escavazioni e dalle demolizioni, sono di proprietà della Stazione Appaltante, ove non diversamente disposto dal RUP o dal Direttore dei Lavori e in questo caso troverà applicazione quanto previsto dal c.3 art. 36 del D.M. 145/2000.

13.1.2 B – Obblighi specifici a carico dell'Appaltatore relativi alle attività di Bonifica Bellica e di Indagine Archeologica condotte da altri soggetti

- 13.1.2.1 Le attività relative alla Bonifica da Ordigni Bellici ed alle Indagini Archeologiche sono escluse dal presente affidamento. L'esecuzione di tali attività da parte delle imprese affidatarie degli appalti specifici è in larga parte pianificata in precedenza all'avvio dei lavori dell'affidamento in oggetto. Nel caso in cui tali attività non dovessero essere state ancora avviate e/o ultimate all'atto di avvio dei lavori per dell'affidamento in oggetto, ciò non potrà costituire pregiudizio all'avvio dell'esecuzione dei lavori affidati e non darà titolo alla richiesta di eventuali ulteriori compensi e/o risarcimenti dovuti alla temporanea compresenza di altri soggetti esecutori di lavori all'interno dell'area di cantiere.
- 13.1.2.2 Una parte marginale delle attività di Bonifica Bellica è da svolgersi necessariamente a compimento delle attività di demolizione previste nel presente affidamento in quanto relativa all'area di sedime dei fabbricati oggetto di demolizione. Pertanto l'appaltatore è consapevole che a valle delle attività di demolizione le aree di sedime dei fabbricati demoliti saranno temporaneamente interdette al prosieguo delle attività di sua competenza al fine di consentire il completamento delle attività di Bonifica Bellica a cura di altra impresa incaricata dalla stazione appaltante.

13.1.3 C - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione dei lavori su turni

- 13.1.3.1 Per le attività di costruzione ove è richiesta l'applicazione del lavoro su più turni (si veda anche documento dedicato "Relazione sul lavoro a tre turni" allegato alla presente – "Allegato C") l'Appaltatore avrà cura di mettere in atto tutte le misure di sicurezza come prescritto dalla normativa vigente, dai documenti progettuali nonché dal Coordinatore per la Sicurezza.
- 13.1.3.2 L'appaltatore dovrà approntare tutte le misure atte a ridurre rumori, polveri ed altro per minimizzare impatti specialmente nelle ore notturne e nei giorni non lavorativi.

13.1.4 D – Oneri speciali a carico dell'Appaltatore relativi a sito web informativo, riprese di cantiere e mock-up

- 13.1.4.1 **Sito internet, web-cam, time-lapse e riprese video:** Come meglio descritto al relativo paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto – parte Tecnica, l'Appaltatore se richiesto dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante avrà cura di realizzare e mantenere un sito internet informativo delle attività di cantiere. Dovrà inoltre garantire riprese in diretta web-cam, riprese video e riprese con drone. Si rimanda al relativo capitolo del CSA seconda parte per maggiori dettagli.
- 13.1.4.2 **Mockup:** l'Appaltatore avrà cura di realizzare un mockup in scala reale di alcune stanze o aree tipologiche dell'ospedale come concordato con la Direzione Lavori e la Stazione Appaltante. Per "mock-up" si intende una realizzazione a scopo informativo/decisionale di parti limitate dell'ospedale,

con funzionalità limitate, a scopo illustrativo e decisionale. Per maggiori dettagli so rimanda al relativo capitolo del Capitolato Speciale d'Appalto – parte Tecnica.

13.1.5 E - Oneri generali a carico dell'Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere

- 13.1.5.1 La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Esecutore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
- 13.1.5.2 I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
- 13.1.5.3 L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Esecutore a termini di contratto.
- 13.1.5.4 I gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni ed Enti nella cui giurisdizione rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.
- 13.1.5.5 L'osservanza di tutte le leggi, le norme ed i regolamenti vigenti, o che potranno entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra è condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che l'Appaltatore abbia presentato in precedenza alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato.
- 13.1.5.6 L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e retributive non diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla Stazione Appaltante, il subappaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e l'Appaltatore rimarrà sempre il solo responsabile di tale osservanza nei confronti della Stazione Appaltante. La non appartenenza dell'Appaltatore alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui

sopra, oppure l'eventuale recessione da esse, non lo esimono dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti.

- 13.1.5.7 L'accettazione ora per allora, di un accantonamento, da parte della Stazione Appaltante, del 20% delle somme a qualunque titolo spettanti all'Appaltatore, nel caso che dalla medesima Stazione Appaltante, oppure a seguito di denuncia da parte degli uffici del lavoro, previdenziali paritetici o assicurativi, venga accertata la violazione degli obblighi di cui ai precedenti punti 13.1.5.5 e 13.1.5.6, o il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti dall'Appaltatore stesso ai sub-appaltatori. Tale accantonamento, sul quale non sarà corrisposto nessun interesse e a nessun titolo, verrà effettuato a prescindere dalle norme che regolano la costituzione e lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

La liberazione, a favore dell'Appaltatore, della somma accantonata, potrà avvenire solamente dopo che l'Ispettorato del Lavoro, o chi altro avente titolo, avrà accertato e avrà rilasciato ufficiale dichiarazione che tutti gli obblighi siano stati da quello adempiuti, e nel caso di pagamenti a subappaltatori, da presentazione di liberatoria lasciata ai medesimi.

- 13.1.5.8 La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi all'impiego della mano d'opera; in difetto, vi provvederà direttamente la Direzione Lavori, addebitando all'Appaltatore le spese per acquisire e comunicare i suddetti dati e notizie. Inoltre l'Esecutore dovrà comunicare alla Direzione Lavori e al Coordinatore per la sicurezza la lista di tutti gli operai e mezzi d'opera presenti in cantiere e provvedere a comunicare ogni variazione dei medesimi durante l'esecuzione dei lavori.
- 13.1.5.9 Ai sensi della Legge 1086/71, tutti gli elaborati del progetto strutturale elaborato dai tecnici incaricati dall'Amministrazione, saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli uffici competenti da parte dell'Appaltatore stesso. L'approvazione del progetto strutturale da parte della Stazione Appaltante, non riduce in ogni caso, la responsabilità dell'Appaltatore, il quale rimarrà unico responsabile dell'esecuzione dei lavori.
- 13.1.5.10 Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione del rilievo puntuale di tutta l'area oggetto dei lavori con apposizione di tutti i riferimenti da utilizzare per tutti i rilievi da effettuare durante l'esecuzione dei lavori e per il rilievo da effettuare a fine lavori per la predisposizione dei grafici planimetrici in versione as-built contenenti il posizionamento esatto di ogni elemento facente parte delle opere di appalto.
- 13.1.5.11 Il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata urgenza, o in relazione alle esigenze particolari di porre, all'Appaltatore, termini perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere. All'Appaltatore, per ragioni di giustificata urgenza e/o necessità, potrà essere fatta richiesta e ordinata da parte della D.L., l'esecuzione di lavorazioni da eseguirsi in orari notturni e/o giorni festivi e prefestivi, anche per le lavorazioni per le quali tale facoltà non sia prevista. Per tutto quanto sopra l'Appaltatore non potrà richiedere maggiori compensi.
- 13.1.5.12 L'esecuzione, a cura di Istituti ed Enti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori e dal collaudatore, sui materiali (inclusi analisi di laboratorio su terreni e acque di falda, prove su fondazioni profonde e quant'altro) e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra

struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.

- 13.1.5.13 L'esecuzione delle prove e delle messe in servizio, inclusi gli oneri di alimentazione degli impianti anche nel caso in cui non siano disponibili, entro i termini di ultimazione dei lavori, gli allacciamenti definitivi alle reti dei pubblici servizi e/o l'attivazione di fornitura del servizio gas medicali.
- 13.1.5.14 La pulizia e la sanificazione dell'impianto di climatizzazione e la presentazione contestualmente all'ultimazione lavori di apposita dichiarazione di idoneità igienico sanitaria, il tutto da eseguirsi in conformità alla più aggiornata legislazione vigente in materia.
- 13.1.5.15 La sanificazione dell'impianto idrico-sanitario e la presentazione contestualmente all'ultimazione lavori di apposita dichiarazione di idoneità igienico sanitaria, il tutto da eseguirsi in conformità alla più aggiornata legislazione vigente in materia.
- 13.1.5.16 Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- 13.1.5.17 Il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
- 13.1.5.18 La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- 13.1.5.19 Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento.
- 13.1.5.20 Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità, condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze, ecc. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico dell'Appaltatore.
- 13.1.5.21 La segnalazione diurna e notturna, con mezzi adeguati e sufficienti secondo le norme vigenti in materia, dell'esistenza dei lavori in corso nelle zone da essi interessati.
- 13.1.5.22 La segnaletica da essi interessati, sia all'interno sia all'esterno del complesso oggetto di intervento. La segnaletica dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione. La responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza rimarrà a totale carico dell'Appaltatore.

- 13.1.5.23 La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante per verifiche e controlli.
- 13.1.5.24 La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altre Imprese, non impegnate nei lavori del presente appalto ma che devono eseguire lavori per conto della Stazione Appaltante. A tali Imprese dovrà essere anche concesso l'uso di ponti di servizio e di cantiere. Le concessioni dette non costituiscono titolo, per l'Appaltatore, a compensi di sorta.
- 13.1.5.25 La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione nel numero e sito indicati dalla Direzione Lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori, reheranno a colori indelebili oltre agli elementi

richiesti dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti dalla vigente normativa.

- 13.1.5.26 L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, alla conservazione ed alla pulizia delle opere fino alla approvazione del collaudo.
- 13.1.5.27 Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per l'esercizio.
- 13.1.5.28 L'Appaltatore dovrà garantire la perfetta identificazione degli impianti e delle opere così come costruiti, mettendo a disposizione della Stazione Appaltante tutta la documentazione atta allo scopo, che sarà grafica su supporto informatico, tecnica, tipologica, manuali di uso e manutenzione, ecc.
- 13.1.5.29 La Direzione Lavori fornirà all'Esecutore la documentazione redatta in fase di progetto che dovrà essere verificata e rielaborata dall'Esecutore in maniera da ottenere una documentazione fedele al così come costruito.
- 13.1.5.30 Tale documentazione dovrà essere fornita in n. 3 copie cartacee e n. 3 copie su supporto informatico.
- 13.1.5.31 La documentazione dovrà essere prodotta e fornita alla D.L. ed alla Stazione Appaltante entro la data di ultimazione dei lavori.
- 13.1.5.32 Non verrà emesso il certificato di ultimazione dei lavori in assenza della documentazione di cui sopra e, in tal caso, si procederà all'applicazione della penale di cui al precedente Art. 19.
- 13.1.5.33 Per l'eventuale consegna anticipata dei lavori, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti dall'Appaltatore prima del verbale di consegna anticipata.
- 13.1.5.34 Per quanto concerne gli aspetti di prevenzione incendi, l'Appaltatore si impegna a predisporre apposita documentazione con rappresentazione dettagliata di tutti gli elementi di compartimentazione e apparecchiature antincendio.

In particolare dovrà predisporre tutti i dettagli costruttivi delle chiusure REI in corrispondenza degli attraversamenti dei comparti con ubicazione precisa in planimetria con allegata documentazione fotografica della singola chiusura individuata e relativa certificazione. Tutta la documentazione dovrà far parte del fascicolo finale della documentazione da consegnare alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore inoltre consegnerà Asseverazione antincendio a firma di Tecnico Abilitato secondo D.M. 7 agosto 2012 da allegare alla SCIA Antincendio. Con tale asseverazione il Tecnico Abilitato assevera la conformità delle opere di cui alla SCIA ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza antincendio, in riferimento ai progetti approvati dai VV.F. secondo D.P.R. 151/2011. All'asseverazione l'Appaltatore avrà cura di allegare tutti i documenti (certificazioni e dichiarazioni) atti a comprovare la conformità dell'attività ai requisiti di prevenzione incendi. In particolare all'asseverazione potranno essere allegati uno o più documenti e certificazioni relativi a: certificazione di resistenza al fuoco, di elementi strutturali portanti e/o separanti (CERT.REI); dichiarazioni di prodotti classificati ai fini della reazione e resistenza al fuoco (DICH.PROD); dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti

ai fini della sicurezza antincendio (Dichiarazioni di conformità/rispondenza DC – Dichiarazioni di corretta installazione e funzionamento DICH.IMP – Certificazioni di rispondenza CERT.IMP).

- 13.1.5.35 La recinzione di cantiere dovrà essere realizzata su tutto il perimetro dell'area esterna consegnata nel pieno rispetto della normativa vigente e nel rispetto di quanto indicato sul piano di sicurezza.
- 13.1.5.36 I varchi di ingresso saranno realizzati con idonee cancellate.
- 13.1.5.37 La realizzazione ed il mantenimento fino al termine dei lavori dell'impianto elettrico del cantiere comprendente la fornitura dell'energia elettrica, le linee di alimentazione, i quadri elettrici e l'illuminazione.
- 13.1.5.38 Tale impianto di alimentazione F.M. ed illuminazione, che avrà carattere provvisorio, dovrà essere esteso a tutta l'area di cantiere e pertanto sia in prossimità delle aree interessate dalle lavorazioni che in quelle esterne ricomprese all'interno della recinzione.
- 13.1.5.39 Tutti gli impianti di cui sopra dovranno essere realizzati in conformità alla normativa vigente.
- 13.1.5.40 La rimozione e lo sgombero totale delle attrezzature, degli impianti e dei cantieri, all'ultimazione dei lavori o di parte di essi, in modo tale che le zone prima occupate e tutto ciò che in esse era stato temporaneamente modificato venga regolarmente ripristinato.
- 13.1.5.41 Il pagamento di canoni e diritti relativi a brevetti di invenzione, che eventualmente proteggano metodi di lavorazione o materiali posti in opera. Anche gli obblighi di legge, da soddisfare in tali casi, sono a totale carico dell'Appaltatore, rimanendo la Stazione Appaltante del tutto estranea a qualsiasi conseguenza pecuniaria, amministrativa o legale che potrebbe sorgere per l'uso di quanto protetto da brevetto, anche se tale uso fosse stato autorizzato dalla Stazione Appaltante.
- 13.1.5.42 Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale della Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai cantieri. A copertura di tale rischio, l'Appaltatore è obbligato a contrarre la polizza di cui al successivo punto 13.1.5.42.
- 13.1.5.43 Il pagamento di tutti i contributi dovuti a termine di legge alla Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti (Legge n. 179 del 4 Aprile 1958) per eventuali prestazioni professionali richieste dall'Appaltatore con specifico riferimento ai lavori oggetto dell'Appalto.
- 13.1.5.44 In caso di inadempienza vi provvederà direttamente la Stazione Appaltante, che disporrà il recupero delle somme anticipate con una corrispondente detrazione sul certificato di pagamento della rata di acconto di successiva emanazione. Pertanto l'Appaltatore, per dare prova del suo adempimento, dovrà esibire alla Stazione Appaltante entro il termine delle operazioni di consegna la ricevuta del pagamento effettuato a favore della suddetta Cassa.

-
- 13.1.5.45 L'Appaltatore è obbligato a stipulare, a proprie spese, ai sensi del D. Lgs. 36/2023 le polizze di cui all'articolo 117.
- 13.1.5.46 Tutti i materiali dovranno essere approvvigionati nelle quantità necessarie per garantire la omogeneità delle forniture.
- 13.1.5.47 L'Appaltatore è tenuto ad accantonare parte delle forniture come materiale di rispetto.
- 13.1.5.48 L'Appaltatore dovrà immagazzinare i materiali di rispetto nei locali indicati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante.
- 13.1.5.49 Tutte le Imprese, appaltatrici e subappaltatrici, dovranno consegnare alla Stazione appaltante ed alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle lavorazioni, i piani di montaggio, il POS predisposto ed i relativi schemi correlati, riguardanti ogni lavorazione.
- 13.1.5.50 Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Esecutore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Esecutore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Esecutore.
- 13.1.5.51 La concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente. L'Esecutore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
- 13.1.5.52 La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- 13.1.5.53 Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Esecutore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
- 13.1.5.54 L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

-
- 13.1.5.55 La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
- 13.1.5.56 La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza e coordinamento della sicurezza, nonché del RUP, arredati, rifiniti, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, hardware, macchina da calcolo e materiale di cancelleria. Tale struttura, costituita da locali separati per la D.L. ed il RUP, dovrà essere dotata anche di, fax, PC on-line con tutti i programmi applicativi, archivio costituito da armadietti con chiusura per documentazione tecnica, bacheca per consultazione elaborati grafici di progetto e cronoprogramma. Nell'onere è compresa la relativa manutenzione.
- 13.1.5.57 L'Esecutore dovrà provvedere altresì alla fornitura dei dispositivi di protezione quali scarpe antinfortunistiche, caschi, ecc. per tutto il personale addetto alla direzione lavori.
- 13.1.5.58 L'approntamento di locali per servizi igienici e mensa per le maestranze da mantenere in stato di perfetta agibilità.
- 13.1.5.59 L'approntamento di locali adatti ad attrezzi per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.
- 13.1.5.60 La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
- 13.1.5.61 L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Esecutore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
- 13.1.5.62 L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Esecutore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
- 13.1.5.63 La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi esistenti, di quanto di proprietà della Stazione Appaltante o di altre Ditte operanti nello stesso cantiere. In particolare la custodia del cantiere installato per la realizzazione dei lavori dovrà essere effettuata secondo la legge 646/1982 e s.m.i. A tal fine l'Esecutore dovrà garantire un servizio di guardiania per tutta la durata dei lavori e fino all'emissione del certificato di collaudo definitivo degli stessi.
- 13.1.5.64 L'Esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)

interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

13.1.5.65 Per tutti gli oneri generali di cui ai punti precedenti, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso né a maggiori tempi di esecuzione.

13.2 ART. 52 – ONERI SPECIALI A CARICO DELL'ESECUTORE

1. L'Esecutore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le eventuali fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
- e) a produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa a tutte le lavorazioni ed in particolare di quelle non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
- f) ad assumere tutti gli accorgimenti, DURANTE LA FASE DI COSTRUZIONE, inerenti ai seguenti aspetti e problematiche:

1.1. ATMOSFERA (rif. D.Lgs. 152/2006 – All. V – Polveri)

1.1.1. Contenimento delle emissioni di polveri diffuse. In particolare:

1.1.1.1. si dovrà valutare se porre in essere eventuali misure finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera, ricorrendo anche a schermature del cantiere;

1.1.1.2. ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere predisposto opportuno programma di umidificazione della viabilità di cantiere e dei depositi preliminari di terre, inerti o materie prime per l'attività di costruzione svolta in periodi particolarmente siccitosi nonché previsto l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura per percorsi di movimentazione di materiale pulverulento che prevedono l'attraversamento di zone residenziali.

1.2. RUMORE E VIBRAZIONI (rif. D.Lgs. 195/2006 e s.m.i. e D.Lgs. 187/2005 e s.m.i.)

1.2.1. Predisposizioni di misure opportune per la riduzione delle emissioni rumorose e della produzione di vibrazioni, ricorrendo a macchinari e attrezzature rispondenti ai requisiti del D.Lgs. 04/09/02 n. 262, nonché a eventuali schermature dei cantieri posti in prossimità di aree sensibili.

1.3. AMBIENTE IDRICO (rif. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

1.3.1. Dovranno essere assunte in fase di realizzazione dei lavori, qualora attinenti e interferenti con le opere, tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare l'eventuale inquinamento delle falde acquifere e in queste aree non potranno essere effettuate escavazioni, perforazioni, installazione di impianti, manufatti e attrezzature connesse alle opere che possano recare pregiudizio alle risorse acquifere.

1.3.2. Dovranno essere rispettate le distanze relative alle zone di rispetto, previste dalla normativa vigente, da tutte le risorse idriche ad utilizzo idropotabile.

1.3.3. Nella fase di costruzione:

1.3.3.1. i depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o altre sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in luoghi appositamente predisposti e attrezzati con platee impermeabilizzate, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie ed altri accorgimenti idonei;

1.3.3.2. le operazioni di manutenzione, rifornimento e lavaggio delle attrezzature e macchinari, dovranno essere svolte in apposite platee impermeabilizzate attrezzate come al punto precedente;

1.3.3.3. si dovranno adottare, nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; si citano ad esempio cartellonistica, procedure operative di gestione del cantiere, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza etc;

1.3.3.4. sono da individuare, per tutte le aree di cantiere poste in prossimità di fossi o torrenti, opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi; in ogni caso la gestione delle acque di cantiere, inclusi gli scarichi provenienti da eventuali servizi per il personale, dovrà essere attuata nel rispetto della vigente normativa di settore.

1.4. SUOLO E SOTTOSUOLO - GESTIONE DEI RIFIUTI

1.4.1. Nella fase di costruzione:

1.4.1.1. i rifiuti prodotti durante la fase di costruzione e rimozione del cantiere dovranno essere gestiti nel rispetto delle norme vigenti, in particolare si dovrà procedere alla quantificazione di massima dei suddetti rifiuti, individuando tra questi i rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso gli opportuni codici EER e specificando le modalità di smaltimento e la loro destinazione finale;

1.4.1.2. alle terre e rocce di scavo destinate alla realizzazione dei rilevati, bonifiche, rinterri e colate dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente.

1.4.2. La gestione dei rifiuti derivanti dall'attività dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

1.4.3. Eventuali terre e rocce da scavo, che non vengano utilizzate nell'ambito del presente progetto, dovranno essere riutilizzate nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 120/2017.

1.4.4. L'eventuale utilizzo di rifiuti non pericolosi recuperabili, per la realizzazione delle opere previste in progetto quali la realizzazione di rilevati e/o sottofondi e recuperi ambientali, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 214 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 5 (Recupero ambientale) di quest'ultimo Decreto.

1.5. AUTORIZZAZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

1.5.1. Nel corso dell'esecuzione delle opere e degli scavi all'aperto si raccomanda di segnalare tempestivamente all'organo competente l'eventuale rinvenimento di rifiuti, scorie o più in generale di materiale di riporto di incerta origine.

1.5.2. Qualora durante i lavori si rinvenissero materiali archeologici e strutture murarie o musive antiche, l'Esecutore dovrà allertare la D.L. al fine delle opportune procedure di contatto con i competenti uffici della Soprintendenza per i Beni Archeologici che dovranno essere avvertiti immediatamente ed i lavori dovranno essere sospesi fino all'arrivo del personale della stessa Soprintendenza, provvedendo nel frattempo alla conservazione dei reperti, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

Per tutti gli obblighi speciali di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso ulteriore né al riconoscimento di maggiori tempi di esecuzione.

13.3 ART. 53 – PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'Esecutore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

13.4 ART. 54 – CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'Esecutore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

13.5 ART. 55 – CARTELLO DI CANTIERE

1. L'Esecutore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 120 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL ed in conformità alla normativa vigente, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto cartello indicatore, fermo restando le sanzioni previste dagli Organi di controllo e/o che vorrà applicare il Coordinatore per la Sicurezza, sarà applicata all'Appaltatore una ulteriore penale di € 500,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 25,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

13.6 ART. 56 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Esecutore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;

-
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
- 2. Sono altresì a carico dell'Esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 - 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Esecutore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
 - 4. A carico dell'Esecutore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 - 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

14 ALLEGATI

ALLEGATO A

N.	LAVORI	TIPOLOGIA	CATEGORIA	QUOTA SUBAPPALTABILE	A. IMPORTO <i>esclusi costi manodopera e sicurezza</i>	B. COSTI DELLA MANODOPERA	C. COSTI DELLA SICUREZZA	IMPORTO TOTALE (A+B+C)	%
1	OPERE STRUTTURALI SPECIALI	PREVALENTE	OS21	50%	82'959'268.04 €	18'473'684.46 €	1'880'853.59 €	103'313'806.09 €	28.13%
2	OPERE EDILI	SCORPORABILE	OG1	50%	66'626'387.83 €	33'385'709.10 €	1'854'506.91 €	101'866'603.84 €	27.74%
3	IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	SCORPORABILE	OS4	100%	3'099'631.52 €	643'068.48 €	69'400.23 €	3'812'100.23 €	1.04%
4	IMPIANTI IDRICO-SANITARI, ANTINCENDIO E GAS MEDICALI	SCORPORABILE	OS3	100%	10'542'502.69 €	3'791'731.81 €	265'797.22 €	14'600'031.71 €	3.98%
5	IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	SCORPORABILE	OS28	100%	56'293'889.14 €	7'452'982.18 €	1'182'047.14 €	64'928'918.46 €	17.68%
6	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	SCORPORABILE	OS30	100%	53'369'670.46 €	8'734'380.47 €	1'151'584.61 €	63'255'635.54 €	17.23%
7	OPERE ESTERNE	SCORPORABILE	OG3	100%	10'506'198.10 €	1'171'913.98 €	216'545.20 €	11'894'657.28 €	3.24%
8	OPERE DEL VERDE	SCORPORABILE	OS24	100%	3'183'432.20 €	309'413.02 €	64'767.22 €	3'557'612.44 €	0.97%
	TOTALE LAVORI				286'580'979.99 €	73'962'883.49 €	6'685'502.12 €	367'229'365.60 €	100.00%

ALLEGATO B

CATEGORIA OPERE		IMPORTO (esclusi Oneri Sicurezza)	%
	DEMOLIZIONI	295'372.10 €	0.08%
	IMPERMEABILIZZAZIONI CONTROTERRA	1'301'225.59 €	0.36%
	MURATURE INTERNE	13'331'600.02 €	3.70%
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E BATTISCOPA	20'689'863.88 €	5.74%
	FINITURE INTERNE A PARETE	5'860'409.05 €	1.63%
	FINITURE INTERNE A SOFFITTO	6'797'223.75 €	1.89%
	SERRAMENTI INTERNI	6'572'119.03 €	1.82%
	PROTEZIONI MURALI	1'044'453.33 €	0.29%
	PERCORSI TATTILI	32'938.35 €	0.01%
	GIUNTI	1'541'979.43 €	0.43%
	FACCIAE	25'666'164.25 €	7.12%
	IMPIANTI ELEVATORI	3'742'700.00 €	1.04%
	COPERTURE E CAVEDI INTERNI	9'734'967.62 €	2.70%
	ARREDI	192'608.00 €	0.05%
	EXTRA MANODOPERA SU TRE TURNI	6'951'172.53 €	1.93%
STRUTTURE	OSPEDALE	92'826'838.73 €	25.75%
	CENTRALE TECNOLOGICA	3'983'056.51 €	1.10%
	EDIFICI MINORI	631'951.31 €	0.18%
	SISTEMAZIONI ESTERNE	3'991'105.95 €	1.11%
IMPIANTI MECCANICI	OSPEDALE - OS3	12'292'546.55 €	3.41%
	CENTRALE TECNOLOGICA - OS3	480'924.10 €	0.13%
	EDIFICI MINORI - OS3	309'324.63 €	0.09%
	SISTEMAZIONI ESTERNE - OS3	436'216.88 €	0.12%

	EXTRA MANODOPERA SU TRE TURNI - OS3	815'222.34 €	0.23%
	OSPEDALE - OS28	50'754'796.67 €	14.08%
	CENTRALE TECNOLOGICA - OS28	10'400'806.32 €	2.88%
	EDIFICI MINORI - OS28	- €	0.00%
	SISTEMAZIONI ESTERNE - OS28	988'877.16 €	0.27%
	EXTRA MANODOPERA SU TRE TURNI - OS28	1'602'391.17 €	0.44%
IMPIANTI ELETTRICI	OSPEDALE	52'027'872.95 €	14.43%
	CENTRALE TECNOLOGICA	6'706'314.93 €	1.86%
	CENTRALE GAS MEDICALI	30'943.04 €	0.009%
	SISTEMAZIONI ESTERNE	1'461'028.21 €	0.41%
	EXTRA MANODOPERA SU TRE TURNI	1'877'891.80 €	0.52%
ESTERNI/IDRAULICA	OPERE A RETE	1'780'983.19 €	0.49%
	VASCHE	1'718'195.54 €	0.48%
	CONDOTTA DI SCARICO AL COLLETTORE "1"	472'221.42 €	0.13%
ESTERNI/STRADE	AREA PARCHEGGIO SUD	3'570'254.19 €	0.99%
	AREA PARCHEGGIO NORD	4'136'457.74 €	1.15%
ESTERNI/VERDE	MOVIMENTI TERRE	1'122'451.55 €	0.31%
	A.G00 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE	184'143.28 €	0.05%
	A.L01 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE	315'361.35 €	0.09%
	A.L02 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE	108'917.51 €	0.03%
	A.L03 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE	512'325.63 €	0.14%
	A.L04 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE	202'784.54 €	0.06%
	A.L05 PATII, PIXEL, VERDE PENSILE	12'745.34 €	0.00%
	B - VERDE PARCHEGGI	1'034'116.02 €	0.29%
TOTALI		360'543'863.48 €	100%

ALLEGATO C

"Relazione sul lavoro a tre turni"

Allegato C

Relazione sul lavoro a tre turni

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	2
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	2
2.1	PROTOCOLLO D'INTESA.....	2
2.2	PREZZARIO REGIONE CAMPANIA	2
3.	STIMA DI MASSIMA DEGLI INCREMENTI DI COSTO	3
4.	SICUREZZA.....	4
5.	INCREMENTO PARCELLA DI DIREZIONI LAVORI	4
6.	CONCLUSIONI.....	4
7.	ALLEGATO 1	5

1. INTRODUZIONE

Su richiesta della Stazione Appaltante, per comprimere i tempi di realizzazione sono state previste lavorazioni su più turni (anche festivi e notturni), per lavorazioni compatibili con le condizioni al contorno del cantiere. In sintesi:

- Per il calcolo manodopera extra si è fatto riferimento al Protocollo d'intesa, vista la maggior definizione degli extra richiesti, anche se ci sono delle difformità di tariffe col Prezziario Regione Campania;
- Nel calcolo sono state considerate possibili come lavorazioni in notturna quelle afferenti alle opere edili e agli impianti. Per motivi di prossimità ad area residenziale, le attività relative ad opere esterne (scavi, strade, verde e simili) e quelle relative alle strutture non sono realizzabili in notturna.;
- Oltre all'incremento di costo di costruzione è stato rivisto l'importo degli oneri per la sicurezza per considerare i necessari apprestamenti dovuti al lavoro notturno (in primis illuminazione), nonché spogliatoi e altri edifici di supporto per i turnisti.

Alle pagine successive, dettaglio di quanto sopra esposto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Per le stime di incremento costi manodopera, di concerto con la Stazione Appaltante, si è fatto riferimento al protocollo d'intesa (Allegato 1) in quanto più completo in termini di casistiche rispetto al Prezziario Regione Campania (cap. 13 - Avvertenze generali).

I calcoli di stima del presente documento per semplicità sono svolti su tre fasce orarie, mentre il protocollo parla di quattro turni ma ai fini della stima economica non ci sono variazioni.

2.1 PROTOCOLLO D'INTESA

Gli incrementi tariffari previsti dal protocollo d'intesa rilevanti ai fini dell'opera in oggetto sono (rif. Art.19 allegato):

- 2) Lavoro festivo 45%
- 5) Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati 9%
- 6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati 12%
- 10) Lavoro festivo notturno 50%

2.2 PREZZARIO REGIONE CAMPANIA

Dalle avvertenze generali del prezziario si legge:

Per lavori eseguiti in condizioni di particolare difficoltà e/o per la esecuzione di lavori svolti in orario "non ordinario" ossia in orario notturno e/o festivo, i prezzi unitari delle singole lavorazioni ripotate

nel prezzario saranno oggetto di specifiche maggiorazioni secondo i termini e le modalità di seguito indicate.

[...]

F. Nel caso di lavori svolti in orario notturno (dalle ore 22: alle ore 6:00) e/o festivo, i prezzi di tariffa, per le sole lavorazioni svolte in dette circostanze, saranno incrementati del 12%.

Sono presenti delle difformità con il Protocollo d'intesa, in quanto il prezzario prevede un incremento generico del 12%, mentre il Protocollo d'intesa stabilisce incrementi per le diverse tempistiche lavorative (notturno, notturno straordinario, notturno festivo, notturno festivo straordinario, etc.).

Per la stima dell'incidenza del lavoro notturno (feriale e festivo) si seguiranno le indicazioni riportate nel Protocollo d'intesa.

3. STIMA DI MASSIMA DEGLI INCREMENTI DI COSTO

Nella tabella A sono riportati in una matrice settimanale gli incrementi di Protocollo:

A. Fascia oraria/incremento %			
	6:00-14:00	14:00-22:00	22:00-6:00
LUN	9%	9%	12%
MAR	9%	9%	12%
MER	9%	9%	12%
GIO	9%	9%	12%
VEN	9%	9%	12%
SAB	45%	45%	50%
DOM	45%	45%	50%

Di conseguenza in tabella B si ricavano i rapporti di incremento sul totale della manodopera per fasce di turni:

B. Extra tempi per fasce di turni			
TOT H	168	100%	manodopera
+9%	80	48%	extra diurno
+12%	40	24%	extra notturno
+45%	32	19%	extra festivo
+50%	16	10%	extra festivo notturno

Ed infine gli incrementi di costo per le varie tipologie di opere. Da notare che sono esclusi scavi, strutture ed opere esterne (verde, strade e idraulica) in quanto lavorazioni pesanti e rumorose. Se svolte di notte, tali lavorazioni sicuramente porterebbero a criticità con il vicinato con rischio di blocco cantiere.

C. Stima incrementi costi manodopera				
	EDILE	IMP. ME - OS3	IMP. ME - OS28	IMP. EL
costo manodopera di base	26'836'036.98 €	3'147'287.27 €	6'186'269.79 €	7'249'881.02 €
extra diurno	1'150'115.87 €	134'883.74 €	265'125.85 €	310'709.19 €
extra notturno	766'743.91 €	89'922.49 €	176'750.57 €	207'139.46 €
extra festivo	2'300'231.74 €	269'767.48 €	530'251.70 €	621'418.37 €
extra festivo notturno	1'277'906.52 €	149'870.82 €	294'584.28 €	345'232.43 €
Totale costo manodopera extra	5'494'998.05 €	644'444.54 €	1'266'712.39 €	1'484'499.45 €
Spese Generali (10%)	549'499.80 €	64'444.45 €	126'671.24 €	148'449.94 €
Utili d'Impresa (15%)	906'674.68 €	106'333.35 €	209'007.54 €	244'942.41 €
Valore totale manodopera extra	6'951'172.53 €	815'222.34 €	1'602'391.17 €	1'877'891.80 €

4. SICUREZZA

Tale modalità di cronoprogramma produce da un lato un risparmio sui noli di ponteggi, baracche e quant'altro. Dall'altro richiede un aumento di baracche (spogliatoi in primis) e soprattutto di dotazione elettrica per una corretta illuminazione da lavoro del cantiere.

Per maggiori dettagli sul tema si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati.

5. INCREMENTO PARCELLA DI DIREZIONI LAVORI

La normativa vigente non prevede aumenti di parcelle di Direzione Lavori dovuti al lavoro su tre turni.

6. CONCLUSIONI

Il presente documento chiarisce il calcolo dell'incremento di costo per le lavorazioni su tre turni. Tale incremento di costo ai fini dei computi metrici (sia estimativi che non) è stato convertito in una voce di costo per le discipline opere edili e impianti meccanici ed elettrici, con il criterio di calcolo sopra spiegato. L'erogazione di tale voce di costo durante il cantiere sarà misurata in ore/uomo consentendo dunque il diretto ristoro della stessa per le attività effettivamente gestite.

Con questi accorgimenti riteniamo che l'obiettivo di riduzione dei tempi si possa raggiungere senza incrementare i costi della sicurezza e di DL nonché a parità di qualità.

7. ALLEGATO 1

Si allega alla presente il Protocollo di intesa tra la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti e le organizzazioni sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti

e

Le organizzazioni sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Premesso che:

- è obiettivo comune del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ("MIT") e delle organizzazioni sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL ("Organizzazioni Sindacali") la celere realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie al Paese, a partire da quelle previste dagli Accordi di Programma sottoscritti da Anas e RFI con il MIT e successive variazioni e dalle opere individuate dall'Allegato al Documento di Economia e Finanza 2020 "Italia Veloce";
- è obiettivo comune del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e delle organizzazioni sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, in piena sintonia con le stesse indicazioni e obiettivi dati dall'Unione Europea, adottare ogni utile iniziativa al fine di una ripresa economica che generi il maggior numero possibile di nuovi posti di lavoro, stabili e sicuri, anche attraverso la realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture fondamentali per la crescita e lo sviluppo socio-economico del Paese;
- è obiettivo di tutte le Parti valorizzare un sistema avanzato di relazioni industriali per garantire l'applicazione ed il rispetto integrale dei Contratti Collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, nonché la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori presenti nei cantieri;
- è obiettivo comune delle parti valorizzare e perseguire una collaborazione di tutti i soggetti sociali ed istituzionali affinché le opere si realizzino nella massima trasparenza, contrastando ogni forma di illegalità ed infiltrazioni criminali;
- il presente accordo si inserisce e si integra con le intese già sottoscritte in materia tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori delle costruzioni e l'Anas (intesa sottoscritta il 21/2/2018) e Ferrovie dello Stato (intesa sottoscritta il 4/11/2020), qui richiamate come parti integranti dello stesso;
- l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, prevede, al comma 1, che i Commissari straordinari nominati



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ai sensi del medesimo articolo, debbano, prima dell'avvio degli interventi, convocare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in relazione alle proprie competenze e nella qualità di amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, per la nomina dei Commissari straordinari disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, anche al fine di agevolare quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, concorda con le Organizzazioni Sindacali FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, il seguente "schema di accordo sindacale" (allegato 1) per le diverse opere pubbliche che saranno individuate con i DPCM di cui al citato articolo 4.

Le parti firmatarie convengono che i contenuti del Protocollo allegato potranno essere applicati, ove necessario e previo specifico accordo, anche agli interventi infrastrutturali individuati o comunque riferiti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ancorché non rientranti nelle opere di cui al DPCM del citato articolo 4 del decreto legge n. 32 del 2019.

La Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

ALLEGATO 1 - BOZZA PROTOCOLLO DI INTESA COMMISSARI:

Il Commissario Straordinario _____

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, di seguito OO.SS.Feneal UIL Filca CISL Fillea CGIL,

d'ora in poi denominate Parti, per la sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa.

PREMESSO CHE

- gli impegni e le previsioni del presente protocollo trovano applicazione nell'ambito delle opere pubbliche e delle infrastrutture di cui all'intesa tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e le OO.SS., sottoscritto il giorno 11 dicembre 2020 ed in relazione alle quali è stata disposta la nomina del Commissario straordinario;
- è obiettivo comune delle Parti garantire la celerità della realizzazione, il rispetto delle fondamentali norme di sicurezza e regolarità del lavoro nell'ambito delle opere oggetto di applicazione del presente protocollo nonché al contempo e in piena sintonia con le stesse indicazioni e obiettivi dati dall'Unione Europea, favorire una ripresa economica che generi il maggior numero possibile di nuovi posti di lavoro, stabili e sicuri;
- le Parti individuano quale priorità i temi dell'occupazione di qualità e della legalità, già esplicitato peraltro attraverso la sottoscrizione, da parte del Commissario Straordinario dei seguenti atti:
 - "Protocollo di collaborazione per _____ avente come finalità quella di prevenire fenomeni corruttivi, secondo modalità e termini tali da garantire la correttezza e la tempestiva attivazione delle procedure connesse alla _____ (di seguito, in breve, il "Protocollo di Collaborazione" allegato al presente Contratto)" stipulato tra l'Autorità nazionale anticorruzione e il Commissario Straordinario in data _____;
 - "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale" (di seguito per brevità definito anche Protocollo di Legalità), stipulato in data _____ tra il Commissario Straordinario e la Prefettura di _____, sottoscritto a sua volta dalla Società (affidatario) per adesione;
- le determinazioni derivanti dalle citate intese costituiscono parte sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- le predette Parti hanno condiviso l'opportunità del metodo del confronto costante e pertanto riconoscono assoluto valore al presente Protocollo di Intesa che, in un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali, le impegna, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, alla corretta applicazione degli impegni di seguito individuati, nel pieno rispetto del CCNL e CCPL - settore edile e dei contratti integrativi regionali e/o provinciali vigenti e dalla cui piena implementazione è lecito attendersi una costruttiva ed effettiva contrattazione di anticipo tra la Società, gli Affidatari e i Sub affidatari e le Organizzazioni Sindacali Territoriali in tutte le fasi previste per la realizzazione dell'Opera;
- il Commissario si impegna, per le procedure di affidamento e di esecuzione di propria competenza, a richiamare espressamente i contenuti del presente Protocollo di Intesa negli atti di gara, nei contratti, nonché a garantire che tali disposizioni siano replicate da parte degli affidatari nell'ambito di tutti i contratti stipulati per l'esecuzione di lavori;
- il presente Protocollo di Intesa impegna le Parti firmatarie, ciascuna per quanto di propria competenza, al rispetto e alla corretta applicazione dei temi e delle questioni in esso concordati.

Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Articolo 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019, come modificato dall'articolo 9 del D.L. n. 76/2020 (convertito con Legge n.120/2020)
- D. Lgs. n.50/2016 Nuovo Codice Contratti Pubblici
- D. Lgs n. 163/2006 (per vigenza transitoria)
- D. Lgs n. 81/2008 (Salute e Sicurezza)
- (eventuali prescrizioni di carattere regionale) _____



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Le parti precisano che il contratto di lavoro di riferimento economico e normativo per il personale impegnato nei lavori, chiamati in qualsivoglia forma di dipendenza (impresa appaltatrice, affidataria, subappaltatrice o titolare di contratti di sub affidamento) sarà quello collettivo nazionale per i lavoratori delle imprese edili ed affini sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative (Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil).
- Per il personale impegnato nell'esecuzione di opere diverse da quelle di cui al punto precedente si applicano i Contratti Collettivi Nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, dei settori di appartenenza per i lavoratori occupati in imprese che non fanno parte del settore edile, da specificarsi in fase di bando di gara
- A tutta la filiera del cantiere si applica la normativa "cantieri temporanei e mobili" del testo unico sicurezza n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni

PROCEDURE DI GARA:

- Relativamente alla gestione dell'intero procedimento di gara nonché in fase di affidamento e realizzazione dei contratti il Commissario Straordinario si attiene ai principi e ai contenuti espressi nel Protocollo di Intesa "Linee Guida per la qualità del lavoro nei settori dell'edilizia, della logistica e dei trasporti" e relativo Allegato 1 del 13/04/2018 sottoscritto da Mit e OO.SS., in particolare in relazione ai capitoli:
 - 1 "Strategie e modalità di affidamento di lavori e servizi"
 - 4 "Sicurezza sul lavoro"
 - 5 "Contratti pirata e dumping"

SISTEMA DI RELAZIONI

Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ultimo capoverso, del D.L. n.32/2019, come modificato dall'articolo 9 del D.L. n.76/2020 (convertito con Legge n.120/2020) il Commissario convoca, preventivamente alla cantierizzazione o al riavvio degli interventi di propria competenza, le OO.SS. firmatarie del presente protocollo al fine di esporre il crono programma dei lavori, il piano degli affidamenti e le previsioni occupazionali anche in relazione alle esigenze di carattere formativo ed alla possibilità di coinvolgere il sistema degli enti bilaterali di settore al fine di garantire profili professionali coerenti con le diverse fasi realizzative.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Inoltre al fine di garantire un'adeguata informazione il Commissario si impegna a trasmettere alle OO.SS. firmatarie del presente protocollo le "notifiche preliminari" di cui all'articolo 99 del D. Lgs. n. 81/2008 di tutte le imprese operanti in cantiere.

I soggetti interessati possono chiedere l'attivazione di un confronto entro 30 giorni dal ricevimento della notifica preliminare, con la partecipazione dell'impresa interessata, per ricevere informazioni sulla conduzione del contratto, sul cronoprogramma di realizzazione delle opere, ivi compreso il piano di coinvolgimento di imprese terze, nonché sulle proiezioni di sviluppo occupazionale dell'opera.

Il Commissario si impegna, in questa sede, a promuovere, tra le OO.SS. firmatarie del presente protocollo e l'aggiudicatario, un confronto finalizzato alla realizzazione di intese che regolino la gestione dell'appalto, anche in coerenza con le necessità imposte dal crono programma lavori, in ottemperanza alle disposizioni contrattuali riguardanti orari di lavoro, turni, logistica, applicazione delle disposizioni previste dal CCNL e dai contratti integrativi regionali e provinciali, coinvolgimento degli enti bilaterali di settore in materia di formazione e sicurezza.

CELERITA' NELLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E INCREMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Tenuto conto della rilevanza delle opere oggetto del presente protocollo, al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle opere, la piena sicurezza per i lavoratori interessati e al contempo la massima occupazione possibile, le parti (qui intese come Stazione Appaltante, Contraente Generale e/o Impresa o Consorzio di Imprese aggiudicataria/o da un lato e organizzazioni sindacali nazionali del settore dell'edilizia e costruzioni) stabiliscono che nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto, ove le caratteristiche progettuali ed i regimi di produzione ne determinino la necessità, l'organizzazione del lavoro sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi, o a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive di cui ai CCNL dell'edilizia e affini vigenti.

LEGALITÀ

Le Parti, consapevoli che le speciali misure di controllo individuate nell'ambito dei protocolli con ANAC e Prefettura di _____ sono volte ad armonizzare la prevenzione dell'infiltrazione criminale con la celerità di realizzazione delle opere, considerano fondamentali le informazioni della "Banca dati degli Esecutori", adottata e



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

costantemente alimentata a cura delle imprese coinvolte, incluse quelle in subappalto. Tale strumento, che ha l'obiettivo prioritario di garantire la legittimità e la piena legalità del sistema di appalti e subappalti, nonché la regolarità retributiva e contributiva e il contrasto al lavoro irregolare e la sicurezza dei lavoratori, consente altresì al Gruppo Interforze le opportune attività di monitoraggio e controllo.

Sarà verificata, previa intesa con la Prefettura, la possibilità di accesso diretto alla piattaforma da parte delle OO.SS., anche al fine di favorirne una specifica attività di autonoma verifica e informazione.

Il Commissario, in coerenza con le "Terze Linee guida" ex CCASGO, inserirà nei bandi e nei contratti di affidamento e concessione di lavori, l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di comunicare in forma semplificata al sistema territoriale delle Casse Edili/Edilcasse le informazioni di cui al "settimanale di cantiere", ciò anche al fine di favorire la massima trasparenza e la possibilità di avvalersi anche delle tutele e dei servizi resi dal sistema bilaterale edile.

SICUREZZA DEL LAVORO

Le Parti ritengono fondamentale l'applicazione di tutte le norme contenute nel D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

A tale fine il Commissario Straordinario, attraverso i RUP, la Direzione dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza, per rispettiva competenza e fermi restando gli obblighi dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici, controlla gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso delle attività che le opere comportano. Tale attività consiste preliminarmente nella verifica documentale che precede l'ingresso in cantiere delle singole imprese, con particolare riferimento alla documentazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori impiegati, delle procedure di lavoro, dei mezzi e delle attrezzature che si intendono impiegare. L'idoneità della documentazione è condizione necessaria all'ingresso in cantiere dell'impresa esecutrice e dei suoi lavoratori.

La verifica è attuata nel corso dei lavori, con il controllo in cantiere delle lavorazioni eseguite e delle misure di sicurezza previste, con evidenza di azioni correttive e richiami in caso di inadempienza.

Sono inoltre previste periodiche riunioni di coordinamento delle diverse lavorazioni, in presenza del Coordinatore per la sicurezza, al fine di assicurare il pieno rispetto degli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Comitato Paritetico Territoriale, in collaborazione con gli RLST e con gli eventuali RLS di sito, curerà la formazione in tema di salute e sicurezza anche alle imprese che non siano coinvolte in lavorazioni edili ed affini con lo scopo di coordinare le attività formative ed assicurare il corretto svolgimento della formazione.

Le OO.SS. saranno tempestivamente informate di qualsiasi anomalia dovesse essere riscontrata dai RUP e potranno a loro volta segnalare difformità o inadempienze.

Le Parti convengono sulla necessità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche perché definiscano un adeguato piano di presidi medici fissi di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza nei cantieri, in particolare per quanto riguarda i sistemi di soccorso/emergenza nei cantieri che occupano stabilmente più di.... lavoratrici e lavoratori e comunque dove le tempistiche di intervento risultino incompatibili in caso di emergenza.

Le Parti convengono sull'importanza della definizione di misure di assistenza sanitaria, soccorso e pronto intervento in caso di infortunio, misure indispensabili per garantire adeguati livelli assistenziali alle maestranze nel corso della realizzazione delle opere.

Il Commissario, in quest'ottica, si impegna a convocare le OO.SS. firmatarie del presente protocollo al fine di verificare la predisposizione in cantiere di apposite convenzioni per l'intervento del servizio 118, del presidio medico permanente, della presenza del medico di base e del servizio di soccorso da parte dei VVF.

QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

Il Commissario Straordinario concorda con le OO.SS. sull'opportunità di chiedere alle imprese, anche in subappalto, di attivarsi presso gli Enti bilaterali (Cassa Edile/Edilcassa, Scuola Edile e C.P.T.) per utilizzare le competenze da questi maturate in materia di regolarità, formazione professionale e prevenzione infortunistica, da rivolgersi anche congiuntamente ai diversi ruoli tecnico-professionali abilitati alle verifiche e ai controlli presso i cantieri.

Tutti i lavoratori a qualsiasi titolo operanti nel cantiere dovranno avere svolto la formazione d'ingresso riguardante la sicurezza sul lavoro, attestata dagli Enti Bilateralmente di settore competenti.

Nell'ottica del potenziamento della prevenzione dei rischi gli interventi formativi saranno erogati dall'Ente Unificato Territoriale a tutti i lavoratori operanti in cantiere indipendentemente dal CCNL applicato con modalità e piani formativi che saranno definiti a cura dell'Ente e che saranno oggetto di intesa tra le parti territoriali.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

QUALITÀ DEL LAVORO

Il Commissario Straordinario condivide la necessità che le OO.SS. manifestano di assoluta tutela delle condizioni di lavoro di tutti gli operatori coinvolti, anche in termini di attenzione ai problemi dell'occupazione e di organizzazione della forza lavoro, nonché di corretta applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Ove pertanto, le lavorazioni siano comprese nelle declaratorie del CCNL edili ed affini, nello specifico:

- Costruzioni edili; Costruzioni idrauliche;
- Movimento di terra; Cave di prestito;
- Costruzioni stradali e ferroviarie;
- Costruzioni di ponti e viadotti;
- Costruzioni sotterranee;
- Costruzioni di linee e condotte;
- Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato;
- Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per c. a.

è fatto obbligo alle imprese, anche in subappalto o subcontratto di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore edilizia, e dei contratti integrativi regionali e/o provinciali, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Per il personale impegnato nell'esecuzione di opere diverse da quelle comprese nelle declaratorie del CCNL Edile, si richiede che siano applicati i relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, sottoscritti dai sindacati più rappresentativi sul piano livello nazionale dei settori di appartenenza.

Nei casi di inadempienza o evasione da parte degli appaltatori e dei terzi, dovrà essere garantito prioritariamente il pagamento delle spettanze e delle contribuzioni a tutti i lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera o dei lavori appaltati. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica di congruità come previsto dal D.L. n. 76/2020 convertito in legge n.120/2020, art.8, comma 10 bis, o di ritardo nel pagamento delle retribuzioni relativo a personale dipendente, si opererà come previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, espressamente richiamate anche dallo stesso DL n. 76/2020.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Nell'ambito del cantiere sarà garantito un sistema efficace di verifica sulla forza lavoro occupata.

Ad ogni lavoratore, prima dell'accesso nei luoghi di lavoro, sarà consegnato, ai sensi del comma terzo dell'art. 36 bis, D.L. n. 223/2006 (convertito con modifiche dalla L. n. 248/2006), un idoneo cartellino identificativo (badge) da tenere sempre ben esposto, completo di foto, nome e cognome, data di nascita, data di assunzione e ragione sociale del datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla privacy. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione della presenza e dell'orario di lavoro.

La consegna della tessera di riconoscimento sarà subordinata al possesso delle certificazioni formative specifiche rilasciate dal sistema Formedil e all'effettuazione delle 16 di formazione di primo ingresso.

CLAUSOLA SOCIALE E MERCATO DEL LAVORO:

Al fine di garantire la massima stabilità occupazionale del personale impegnato nella realizzazione delle opere, il Commissario si impegna a favorire il riassorbimento del personale dipendente delle imprese uscenti, in caso di avvicendamento di operatori economici.

Le Parti convengono che l'opera costituisce un'occasione per dare concreta risposta alle esigenze del mercato del lavoro locale.

In tal senso, il Commissario promuoverà opportune iniziative affinché venga favorita l'assunzione, da parte delle imprese coinvolte nella realizzazione delle opere - in quantità e qualità professionale adeguate alle oggettive peculiarità ed esigenze tecnico-produttive ed organizzative dei cantieri - di lavoratori locali presenti nella banca dati della borsa lavoro nazionale edile (Blen.it) gestita dal sistema bilaterale edile e di lavoratori iscritti presso i centri per l'impiego competenti per la zona di pertinenza dell'opera o interessati da ammortizzatori derivanti da disposizioni di carattere normativo nazionale o regionale.